

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in persona di:

dr. Marcello Colasanto Presidente

dr. Antonio Picardi Giudice

dr. Giuseppe Limitone Giudice rel.

visto il ricorso che precede ed i documenti allegati, di cui al fascicolo n. 70-2/2010, nella causa di opposizione allo stato passivo proposta da

Unicredit Leasing spa (ex Locat)

con l'avv. Dilvo Biasi di Vicenza

nei confronti di

Fallimento I.P.A. spa, unipersonale, in liquidazione, in persona del Curatore dr. Michele Quarto

con l'avv. Mauro Contin di Vicenza;

sentita la relazione del giudice incaricato;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ritenuto che il credito per canoni di leasing, relativamente al contratto n. LI746105, è stato ammesso al passivo puramente e semplicemente "come richiesto", quindi con implicito riferimento anche al titolo contrattuale della pretesa, che non è più contestabile in questa sede, quanto ad esistenza ed opponibilità, onde non cadere in contraddizione;

ritenuto, quindi, che il Curatore non possa più subentrare nel leasing, ai sensi dell'art. 72 l.f., cosicché diviene applicabile l'art. 72quater l.f., per il quale, in caso di scioglimento del contratto (avvenuto per effetto del fallimento, o anche prima di esso, applicando in via analogica la norma), il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela la differenza eventuale fra la maggior somma ricavata dalla vendita, o da altra collocazione del bene stesso, avvenute a valori di mercato, rispetto al credito residuo in linea capitale;

ritenuto che non sia più applicabile a questa fattispecie la distinzione tra leasing traslativo e leasing finanziario, che porterebbe ad applicare al presente caso l'art. 1526 c.c. (norma che regola la risoluzione della vendita a rate con riserva di proprietà, ritenuta sin qui applicabile in via analogica al leasing traslativo), come richiesto dal Curatore, anche considerando che, per la vendita con riserva di

proprietà è oggi prevista una apposita norma (art. 73 l.f.), per cui le due fattispecie non sono più sovrapponibili;

ritenuto, quindi, che i beni de quibus debbano essere restituiti all'opponente, fatta salva la restituzione al Curatore dell'eventuale differenza fra la maggior somma ricavata dalla vendita, o da altra collocazione del bene stesso, avvenute a valori di mercato, rispetto al credito residuo in linea capitale, nella specie pari ad € 31.905,02, differenza che potrà essere ricavata, sull'accordo delle parti, anche con idonea perizia di stima, a prescindere e prima della vendita, ove questa sia di non immediata esecuzione;

ritenuto che lo stato passivo dovrà essere di conseguenza (all'esito della vendita o della stima dei beni) modificato, tenendo conto dei conguagli dovuti in linea capitale, sia nel caso (qui remoto, per gli ingenti canoni già sinora pagati) in cui il concedente risulti a credito, sia in quello in cui risulti a credito il Curatore; ritenuta, ai fini delle spese, la soccombenza del Fallimento;

P. Q. M.

visto l'art. 99 l.f.;

ogni altra istanza rigettata;

accoglie l'opposizione e per l'effetto ordina la restituzione all'opponente, alle condizioni di cui in motivazione per quanto riguarda i conguagli, da determinare ex art. 72quater l.f., dei beni di cui al contratto di leasing n. LI746105;

manda al Curatore per l'opportuna variazione dello stato delle rivendiche e dello stato passivo, all'esito della vendita, o altra collocazione, dei beni o della loro stima;

condanna il Fallimento I.P.A. spa al pagamento delle spese della presente fase, in favore di Unicredit Leasing spa, liquidate in complessivi e forfetari € 1.200,00 oltre accessori di legge.

Si comunichi a tutte le parti.

Vicenza, 13.9.2012.

Il Presidente.

Depositato il 28 settembre 2012

*